

SPANZIAMENTO  
BILANCIO PROV. 2016

Comes  
29 FEB 2016

Prot. 37  
Del 22 FEB 2016



**CITTA' DI ALCAMO**  
Provincia di Trapani

\*\*\*\*\*

**Settore Affari Generali e Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE**

N° 00274 DEL 29 FEB. 2016

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ex art. 31 del CCNL del 22/01/2004 – Anno 2016. Impegno di spesa**

C

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso:

che ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L.vo 165/2001, la quantificazione delle risorse decentrate è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; Attesa e considerata la puntuale disciplina della materia de qua data dall'art. 31 del cit. CCNL del 22/01/2004 ove è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa che gli enti del comparto determinano annualmente, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

- Quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "**risorse stabili**" (art.31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- Quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità, dette "**risorse variabili**" (art. 31, comma 3) che per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata.

### Premesso altresì che:

**le risorse decentrate stabili** ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 in applicazione dei CC.NN.LL:

- CCNL 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. a, b, c, g, h, j, l, e il comma 5 dello stesso articolo per processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio.
- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse suddette si aggiungono gli incrementi previsti all'art.32, comma 1 (0,62% monte salari 2001);

**le risorse decentrate variabili**, ricomprendono quelle calcolate in applicazione dei CC.NN.LL:

- CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. m e commi 2, 4, e 5, per i soli effetti correlati al miglioramento ed ampliamenti dei servizi.
- CCNL 14 settembre 2000, art.54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;
- CCNL 22 gennaio 2004 – dichiarazione congiunta n. 6 in riferimento a n. 400 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time assunto nel tempo ex L.R. 5/2014, art. 30 e norme regionali ivi richiamate (L. 85/95 - L. 16/2006, L. 21/2003- L. 13/2009, L.27/2007 etc.) che, di fatto, garantiscono i servizi essenziali in sostituzione di n. 240 unità di ruolo posti vacanti nella dotazione organica;

Considerato, quanto sopra premesso, di dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per l'esercizio finanziario 2016;

### Considerato che:

fermo restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento delle spese del personale, particolare rilievo assumono quelle previste all'art. 1 comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina delle spese del personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una costante e progressiva riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

A decorrere dall'anno 1° gennaio 2015 secondo quanto ha disciplinato il legislatore nazionale con la legge di stabilità del 2014 e per interpretazione data dalla Corte dei Conti della Regione Puglia come da allegato parere del 22 gennaio 2015 n. 53, nella determinazione del presente fondo si deve tenere conto di tutte le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 che diventano permanenti e non possono essere più recuperate e di conseguenza il parametro e/o la base per il futuro è il fondo del 2014 che va ridotto proporzionalmente delle unità cessate; nell'anno precedente; (2015 per il fondo 2016);

Che, in applicazione del suddetto disposto normativo, nella costituzione della parte stabile e variabile del fondo la prevista decurtazione del fondo viene operata in proporzione alla riduzione del personale in servizio con le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12/2011, che prescrive di confrontare il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno precedente, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e, di conseguenza, la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Che la decurtazione del fondo, in coerenza con gli indirizzi interpretativi forniti dalla circolare del Ministero dell'Economia n. 12/2011, da compiere solo sulla riduzione dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato esclusa la dirigenza per l'anno 2016 ammonta **ad € 38.992,35 per la parte stabile ed € 2.507,15** per la parte variabile ;

fondo stabile 2015	€ 1.181.586,42	
fondo variabile 2015	€ 75.974,30	
<b>totale</b>	<b>€ 1.257.560,72</b>	
		decurtazioni 2016
fondo stabile 2016	€ 1.142.594,07	€ 38.992,35
fondo variabile 2016	€ 73.467,15	€ 2.507,15
<b>totale</b>	<b>€ 1.216.061,22</b>	<b>€ 41.499,50</b>

Atteso che la situazione della dotazione organica dell'Ente, a fronte di una progressiva e costante riduzione delle unità di ruolo a tempo indeterminato ( n. 452 unità previste in dotazione organica presenti n. 212 alla data odierna con una riduzione di n. 240 unità), presenta una massiccia presenza di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ( n. 400 con diritto a proroga fino al 31/12/2016 ex L.R. n. 5/2014 art. 30 comma 7 cui si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai vigenti CCNL di Settore ( cfr. art. 1 del CCNL 22/01/2004), ivi compresi quelli del salario accessorio, e che, per gli effetti di cui all'art. 15 comma 5° del CCNL del 01/04/1999 e della richiamata dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 22/01/2004 sono stati inseriti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale come da allegata deliberazione di

G.M. n. 11 del 22/01/2016 in quanto assolutamente indispensabili per la erogazione dei servizi istituzionali dell'Ente a cagione delle numerose cessazioni non sostituiti;

Atteso che, sempre agli effetti di cui all'art. 15 comma 5° del CCNL del 01/04/1999, con deliberazione di G.M. n. 100 del 23 aprile 2013, è stato attivato, ex D.L.vo 156/2012, art. 3 comma 2° il nuovo servizio del Giudice di Pace con oneri di spesa e di personale amministrativo a carico di questa Amministrazione Comunale;  
Atteso che, questo nuovo servizio vede, in atto, la presenza presso gli uffici giudiziari del Giudice di Pace di Alcamo di n. 10 unità di dipendenti da questa Amm.ne Com.le;

Presa in esame la dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 22/01/2004 ( che ha eguale valenza contrattuale tra l'Aran e le OO.SS: firmatarie) e dato atto che presso questo Ente risultano in servizio n. 400 unità di personale con contratto a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ( personale "precario") assunto e cofinanziato in virtù della speciale legislazione regionale di riferimento citata dall'art. 30 L.R. 5/2014 ( L. 85/95 - L. 16/2006, L. 21/2003- L. 13/2009, L.27/2007 etc.) che, di fatto, risulta essenziale per il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi istituzionali erogati alla cittadinanza da questa Pubblica Amministrazione specie in riferimento alle sempre piu' crescenti vacanze dell'organico ( n. 240 posti vacanti a tempo pieno - 36 ore settimanali al 31 dicembre 2015);

Vista, in tal senso, la deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 22 gennaio 2016 che, per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L.vo 165/2001, acclara il fabbisogno di dette n. 400 unità di personale con contratto a tempo determinato assunto in virtù della speciale legislazione regionale testè citata anche per l'esercizio 2016 ragion per cui appare giustificata la mantenuta previsione del finanziamento di € 51.208,70 già inserita anche negli esercizi 2014 e 2015 per le stesse causalità di fatto e diritto a carico del bilancio comunale per la motivazione di cui alla prefata dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL del 22/01/2004;

Attestato comunque che, in virtù delle obbligatorie riduzioni del presente fondo in proporzione del personale cessato nell'esercizio 2015 ( rif. L. 122/2010, art. 9 bis per € 38.992,35 in parte stabile ed € 2.507,15 in parte variabile per totali € 41.499,50), il fondo risorse decentrate 2016 quantificato in totali € 1.216.061,22 registra una diminuzione di € 41.499,50 rispetto al corrispondente fondo 2015 ( totali € 1.257.560,72);

Attestato, in tal senso, il rispetto delle disposizioni in materia della finanza pubblica (L. 296/2006, art. 1 comma 557 , legge 122/2010 artt. 9 e 14, L. 90/2014;  
Che nel Fondo per le risorse decentrate confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali che, rispetto alla dinamica del fondo, rappresentano una partita di giro e non incidono sull'entità effettiva del fondo stesso ( legge Merloni, recupero ici, art. 208 cds, art. 4 c. 3 e 4 CCNL del 05/10/2001); tali spese sono finanziate con entrate a specifica destinazione;

Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate viene ordinariamente ed obbligatoriamente utilizzato così come previsto dall'art. 40 comma 3 ter del d.l.vo 165/2001 nel corso dell'anno 2016 per il finanziamento dei c.d. istituti stabili quali la Posizione Economica Orizzontale (PEO), l'indennità di comparto, la retribuzione di

posizione delle Posizioni Organizzative, l'indennità di vigilanza, la reperibilità, al turno, e liquidato contestualmente agli emolumenti stipendiali in esecuzione di specifici obblighi ex contractu;

Richiamati i CCNLL Vigenti del personale non dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali;

Ritenuto necessario procedere, quindi, all'approvazione della consistenza del suddetto fondo ed al relativo impegno di spesa;

Visto l'allegato A relativo al riepilogo delle risorse complessive da destinare per le finalità di cui all'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e s.m.i. così costituito:

<b>Fondo risorse decentrate stabili</b>	<b>€.</b>	<b>1.142.594,07</b>
<b>Fondo risorse decentrate variabili</b>	<b>€.</b>	<b>73.467,15</b>
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b><u>1.216.061,22</u></b>

**Art.15 comma 1 lettera K ccnl/99**                    **258.258,00**

Vista la deliberazione di G.C. n. 336 del 09/11/2015 che approva il P.E.G. 2015 ;

Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs.150/2009;

#### **DETERMINA**


Per le motivazioni in premessa citate :

- 1) Dare atto che il fondo delle risorse decentrate di cui di cui all'art.31/ CCNL 22/01/2004 per l'anno 2016 è costituito in applicazione dei CCNLL, dalle norme e dalle circolari vigenti determinate come da prospetto "allegato A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto è di **€. 1.216.061,22 oltre alla somma per straordinario € 64.557,00;**
- 2) Dare atto che, ex art. 40 comma 3 ter – D.L.vo 165/2001 ed in virtù del CDI 2013-2016 approvato con deliberazioni di G.M. n. 112 del 11/04/2014 e 188 del 10/06/2014, oggi vigenti in virtù anche del disposto di cui all'art. 5 comma 4° CCNL del 01/04/1999 restano impegnate le seguenti somme di parte stabile del fondo e riferite ad istituti avente carattere di continuità ed obbligatorietà:
  - a) **€\_89.270,61** indennità di comparto di cui all'art. 33 CCNL del 22/01/2004.
  - b) **€\_284.317,43** finanziamento delle progressioni orizzontali art. 34 CCNL del 22/01/2004.
  - c) **€\_24.500,00** indennità di rischio art. 37 CCNL del 14/09/2000.
  - d) **€\_300.836,09** retribuzione di posizione e di risultato al personale titolare di posizione organizzativa .
  - e) **€\_83.500,00** indennità di turno art. 22 del CCNL del 14/09/2000.
  - f) **€ 78.800,00** indennità di reperibilità art. 23 CCNL del 14/09/2000.

- g) € **9.000,00** \_indennità di disagio art. 17 CCNL del 01/04/1999.
- h) € **9.003,00** \_trattamento economico per attività prestata nei giorni festivi CCNL del 14/09/2000.
- i) € **6.197,00** indennità professione personale educativo degli asili nido art. 31 comma 7 CCNL del 14/09/2000.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il responsabile del procedimento



Il Dirigente di Settore



## Risorse decentrate anno 2016

Allegato A

(Costituzione delle risorse)	rif. Art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004	Sulla base delle regole definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2014 è definito secondo le seguenti tabella A (Fondo risorse decentrate stabili) e tabella B (fondo risorse decentrate variabili),
------------------------------	--------------------------------------	--

### Tab. A

### Risorse decentrate stabili

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 15 co. 1 lett. a	01/04/1999	Ammontare 1998 fondo Art. 31, lettera b, c,d,e.CCNL 6 luglio 1995	€ 633.462,00
ART. 15 co. 1 lett. b	01/04/1999	Risorse aggiuntive 1998	€ 113.441,00
ART. 15 co. 1 lett. g	01/04/1999	Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998	€ 64.212,00
ART. 15 co. 1 lett. h	01/04/1999	Risorse destinate indennità £. 1.5000.000 (€ 774,69) per la 8 <sup>^</sup> q.f.	€ 11.620,00
ART. 15 co. 1 lett. j	01/04/1999	0,52% monte salari 1997	€ 30.122,00
ART. 15 co. 5	01/04/1999	Risorse necessarie per sostenere maggiori oneri del trattamento economico del personale impegnato in nuove attività, e per l'attivazione di nuovi servizi	€ 154.499,70
ART. 4 co. 1	05/10/2001	1,1% monte salari 1999	€ 68.581,00
ART. 32 co. 1	22/01/2004	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2014	€ 341.646,00
ART. 32 co. 1	22/01/2004	Incremento 0,62% monte salari 2001, esclusa dirigenza	€ 47.898,00
<b>Totale</b>			<b>€ 1.465.481,70</b>
ART. 15 co. 1 lett. l	01/04/1999	Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto per delega funzioni o decentramento	-€ 62.559,00
Riduzione risorse decentrate stabili	art.9 bis l.122/2010 anno 2011		-€ 78.348,00
Riduzione risorse decentrate stabili	art.9 bis l.122/2010 anno 2012		-€ 39.526,65
Riduzione risorse decentrate stabili	art.9 bis l.122/2010 anno 2013		-€ 29.702,08

Riduzione risorse decentrate stabili art.9 bis l.122/2010 anno 2014	-€	47.970,57
Riduzione risorse decentrate stabili art.9 bis l.122/2010 anno 2015	-€	25.788,98
consolidamento decurtazioni art. 9 bis dal 2011 al 2015	€	283.895,28
<b>Totale risorse decentrate stabili anno 2015</b>	<b>€</b>	<b>1.181.586,42</b>
<b>percentuale di riduzioni anno 2016 ircolare 12/2010</b>	<b>3,30% €</b>	<b>38.992,35</b>
	<b>€</b>	<b>1.142.594,07</b>

### Tab. B

### Risorse decentrate variabili

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 15 co. 1 lett. m	01/04/1999	Risorse da Art. 14 - Lavoro straordinario	€ 21.174,00
ART. 15 co. 2 4 e 5	01/04/1999	In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte salari 1997	€ 69.511,00
		<b>risorse variabili</b>	<b>€ 90.685,00</b>
Riduzione risorse decentrate variabili 2011 art.9 bis l.122/2010			-€ 5.202,00
Riduzione risorse decentrate variabili 2012 art.9 bis l.122/2010			-€ 2.624,30
Riduzione risorse decentrate variabili 2013 art.9 bis l.122/2010			-€ 1.905,45
Riduzione risorse decentrate variabili 2014 art.9 bis l.122/2010			-€ 3.238,13
Riduzione risorse decentrate variabili 2014 art.9 bis l.122/2010			-€ 1.740,82
consolidamento decurtazioni art. 9 bis dal 2011 al 2015			€ 14.710,70
riduzioni anno 2016 circolare 12/2010			€ 2.507,15
		<b>Risorse variabili anno 2015</b>	<b>€ 75.974,30</b>
		<b>totale risorse variabili anno 2016</b>	<b>€ 73.467,15</b>
		<b>Risorse decentrate anno 2015</b>	<b>€ 1.216.061,22</b>

fondo straordinario anno 2016

€ 64.557,00

ART. 15 co. 1 lett. k

risorse finanziate con entrate a specifica destinazione

€ 258.258,00



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA), trasmessa con prot. n. 20345 del 19 dicembre 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 29 dicembre 2014 prot. 0004798-29/12/2014-SC-PUG-T75-A;

Vista l'ordinanza 1/2015 del 14 gennaio 2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 22 gennaio 2015;

udito il relatore, Referendario Carmelina Adesso.

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Statte chiede alla Sezione un parere in merito all'interpretazione dell'art 9, comma 2 bis, del decreto legge 25 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il Sindaco, in particolare, chiede quale significato si debba attribuire al periodo aggiunto, nel corpo della disposizione citata, dall'art 1 comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale *"A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*. A tal fine, indica le seguenti, possibili, interpretazioni:

- a) *"l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014, decurtazione che assumerebbe il carattere della definitività dal 2015";*
- b) *"l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari a quella effettuata nel solo 2014, decurtazione che assumerebbe, questa, carattere di definitività dal 2015";*
- c) *"nel 2015 si applica comunque quanto è scritto nella prima parte della norma, ossia il rispetto del tetto 2010 e riduzione proporzionale riferiti al 2015, che assumerebbero, questa volta, carattere di definitività".*

In ultimo, si chiede se la prima parte della norma non si applichi più visto che in essa è stato previsto un limite temporale al 31/12/2014, per cui dal 2015 non troverebbe più applicazione né il tetto del 2010 né la riduzione proporzionale in base ai dipendenti cessati dal servizio.

Considerato in

#### DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Statte, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.

3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "contabilità pubblica" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Stante quanto sopra, il quesito proposto dal Comune di Statte rientra nel perimetro della contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto volto all'interpretazione di una disposizione dettata in tema di contenimento della spesa per il personale.

Tuttavia, l'analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, fermo restando che ogni scelta di gestione è rimessa alla discrezionalità dell'ente.

Passando al merito della richiesta, si chiede quale sia il significato da attribuire all'articolo 9 comma 2 bis d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, di conseguenza, quale sia la disciplina del fondo per la contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

La disposizione in esame, nella versione antecedente alle modifiche della legge di stabilità per il 2014, sanciva che *"a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine finale di applicazione della norma e ha introdotto un nuovo periodo, stabilendo che *"a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Come osservato a più riprese dalle Sezioni Riunite (deliberazioni 51/CONTR/2011, 56/CONTR/2011) e dalla Sezione Autonomie (deliberazioni n. 2/SEAUT/2013 e, da ultimo, n.

26/SEZAUT/2014), la disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Per tali ragioni, *“tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata”* (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 26/SEZAUT/2014).

Premesso quanto sopra, non pare alla Sezione che siffatta finalità di contenimento complessivo della crescita delle componenti del trattamento accessorio, sia venuta meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, ma semplicemente viene modificato il criterio con cui l’obiettivo deve essere attuato. Ed, infatti, per periodo 2011-2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. Sulle modalità di calcolo della riduzione da ultimo menzionata si rinvia ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione ( tra le altre, Sezione controllo Puglia deliberazione n. 87/PAR/2014 del 2 aprile 2014, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 116/PAR/2014).

A partire dal 1 gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari *“alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi .

Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle *“riduzioni operate per effetto del precedente periodo”* non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell’osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l’unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l’operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell'ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

PQM

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Statte (TA)

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015.

Il Relatore

F.to Carmelina Adesso

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 22/01/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Data

29 FEB 2016

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino



=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonchè sul sito web [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

Alcamo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dr. Cristofaro Ricupati***

=====